



CAPITOLATO PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEI FILTRI DI RICAMBIO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELL'ARIA INSTALLATI PRESSO IL PRESIDIO DI PREVALLE

ART.1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO CON FORNITURA

L'incarico prevede l'emissione di quattro ordinativi di fornitura dei suddetti filtri per gli impianti di climatizzazione, deumidificazione e trattamento dell'aria installati presso il presidio di Prevalle. La richiesta di fornitura sarà effettuata approssimativamente in concomitanza con i cambi stagionali, indicativamente il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno. Tuttavia, ogni invio sarà previamente autorizzato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), garantendo così un coordinamento efficace e tempestivo delle operazioni. L'affidamento avrà validità fino al 31/12/2024.

L'entità della fornitura sarà pari a presunti € 17.080,12 (iva esclusa). Tale importo è a base d'asta e potrà variare in base alle necessità dell'ASST Garda e previa verifica da parte del RUP.

ART. 2 - TEMPO DI ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO – PENALI

Ogni eventuale ritardo dovrà essere giustificato e, in difetto di ciò, si applicherà una penale pari ad pari a 1/1000 per ogni ora o giorno di ritardo da porre in detrazione sulle fatture in pagamento.

ART. 3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Saranno a carico dell'Affidatario oltre a quelli del presente atto, i sotto riportati oneri e obblighi:

- la consegna dei filtri presso il presidio di Prevalle;
- l'imballo comprensivo di smaltimento (se del caso);
- la responsabilità per danni a persone o cose, arrecati all'ente nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto;
- l'operatore economico incaricato dovrà altresì assicurare piena collaborazione tecnica in tutti i rapporti con le altre Amministrazioni o Enti interessati, dovrà prendere contatto con l'Ufficio Tecnico per acquisire conoscenza degli eventuali rischi da interferenze, nei casi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

ART.4 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

La presente procedura di affidamento si svolgerà esclusivamente con l'ausilio della piattaforma informatica Sintel di Regione Lombardia - <https://www.sintel.regione.lombardia.it>, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che per servizi inferiori a € 139.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

L'operatore economico implicitamente dichiara:

- di conoscere ed accettare incondizionatamente le prescrizioni e disposizioni contenute nel presente atto e le norme di riferimento;



- di essere a conoscenza dei luoghi della prestazione del servizio, dei relativi accessi e di tutte le altre condizioni che possono influire sull'andamento delle somministrazioni.

ART. 5 SUBAPPALTO

L'operatore economico non può avvalersi del subappalto, se non per quanto ammesso ai sensi di legge.

ART. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere da effettuarsi nelle "Comunicazioni Procedura" di SinTel.

L'ASST del Garda, prima dell'esecuzione del contratto, procederà a nominare, se necessario, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito "D.E.C."), cui demandare il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. L'operatore economico dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni del presente capitolato ed alle istruzioni date dall'A.S.S.T. e dal RUP/DEC dell'U.O.C. Ufficio Tecnico.

Il nominativo del RUP/D.E.C., cui l'operatore economico dovrà fare riferimento, verrà tempestivamente comunicato all'Esecutore del contratto.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Quando, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria sollevasse preventive eccezioni sulla interpretazione del presente atto, non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi incombenti o gli ritardasse l'esecuzione delle prestazioni ad essa affidata, non rispettandone i tempi, sarà facoltà dell'ASST del Garda risolvere il rapporto contrattuale.

In tal caso tutti i danni e le maggiori spese che derivassero dall'Amministrazione saranno imputati alla ditta, la quale non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento di quanto eseguito. Inoltre l'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto, senza che ciò comporti oneri per il privato contraente:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione o subappalto non autorizzati dall'Amministrazione;
- f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione;
- g) nel caso in cui l'esecuzione non sia stata effettuata nei termini previsti;
- h) nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, sia attivata una convenzione ARCA e/o Consip per servizi analoghi.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione verrà effettuata previa emissione bolla di servizio da parte di Asst del Garda, per ogni



singolo intervento/prestazione reso, previo accertamento di regolare esecuzione della prestazione.

I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg naturali consecutivi dalla data di ricevimento al protocollo della fattura elettronica presso l'U.O.C. Bilancio e Rendicontazione, a seguito di verifica del DURC.

Le fatture elettroniche dovranno fare riferimento al Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it : **UF6Q6T (per area ospedaliera)** o **QDTC3S (per area territoriale)** a seconda di come indicato sull'ordine inviato tramite piattaforma telematica NSO.

La fattura dovrà altresì riportare, obbligatoriamente, i seguenti dati:

- Codice identificativo gara (C.I.G.)
- Codice fiscale dell'Operatore Economico
- Data e numero della bolla di servizio elettronica
- Data e numero DDT
- Totale del documento
- Data e n. provvedimento di aggiudicazione

ART. 9 - ESONERO DELLA RESPONSABILITA' E TRASFERIMENTO RISCHI

L'operatore economico aggiudicatario risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'Aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

ART. 10 - CODICE ETICO

L'aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice etico" dell'Azienda, pubblicato sul sito <http://www.asst-garda.it> nella sezione *Amministrazione Trasparente*.

Detto codice, seppur non allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la ditta partecipante dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di condividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, l'Azienda avrà diritto di risolvere il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

ART. 11 - PATTO DI INTEGRITA' E DIVIETO DI PANTOUFLAGE

1. Ai sensi del "Patto di integrità", approvato con D.G.R. n. X/1299 del 30.01.2014, l'Amministrazione aggiudicatrice, i Concorrenti e l'Aggiudicatario si obbligano - formalmente ed in modo reciproco - ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l'impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. Il suddetto Patto di integrità allegato, costituisce parte integrante dei



contratti stipulati dall'ASST del Garda.

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all'art. 2 del Patto citato e di assumerli – altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all'aggiudicazione, con l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari.

La violazione del Patto di integrità da parte dei subappaltatori e/o sub affidatari costituisce, infatti - nei casi più gravi - causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall'art. 3 del menzionato Patto.

2. Ai sensi del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) dell'ASST del Garda, l'operatore economico, sottoscrivendo il presente "Patti e condizioni", dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 (*pantouflage o revolving door*).

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE N. 136 DEL 13.08.2010)

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. dovranno essere forniti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (IBAN) nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. A tal proposito l'appaltatore dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente l'allegato "*Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari*" nonché l'allegato "*NSO*". Il contratto sarà di fatto risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del GDPR (General Data Protection Regulation), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

ART. 14 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'operatore economico incaricato è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva dell'ASST del Garda, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

ART. 15 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

Ogni inadempienza sarà debitamente contestata all'Aggiudicatario, qualora i disservizi dovessero perdurare, l'Azienda avrà, altresì, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore, ai sensi del presente capitolato prestazionale.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile.



Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'esecuzione del presente appalto, è competente esclusivamente il Foro di Brescia, rinunciando espressamente il fornitore agli altri Fori concorrenti previsti dal c.p.c..

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

L'offerta prodotta sulla piattaforma regionale SinTel è immediatamente vincolante ed efficace per l'operatore economico; lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

In riferimento alla trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), l'operatore economico si assume la responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, specificando che non sono ammesse trasmissioni tramite link, ammettendo eventualmente la trasmissione dei documenti in più parti tramite più PEC to PEC (protocollo@pec.asst-garda.it).

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, lì _____

L'Operatore Economico

Atto firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005
e delle rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.